

News letter n. 2 – Dicembre 2004

RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Procedure semplificate

La Corte di Giustizia europea, con una sentenza del 7 ottobre 2004 (sentenza inappellabile), ha giudicato non conforme alla normativa comunitaria il DM 5 febbraio 1998 relativo alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi. La questione riguarda le imprese che recuperano rifiuti non pericolosi (le procedure relative ai rifiuti pericolosi, contenute nel DM 161 del 2002, non sono in discussione in quanto già conformi alle indicazioni della Corte). Per svolgere questa attività, le imprese devono ottenere dalla Regione (o dalla Provincia delegata) un'apposita autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 28 del decreto Ronchi. L'autorizzazione non è necessaria se il rifiuto da recuperare è uno di quelli individuati dal DM 5 febbraio 1998, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute. In quest'ultimo caso, l'impresa, anziché chiedere l'autorizzazione, può limitarsi ad effettuare una comunicazione alla Provincia, che accerta il rispetto delle norme vigenti: trascorsi 90 giorni dall'effettuazione della comunicazione, l'impresa può avviare l'attività di recupero. Si tratta di una procedura agevolata, più snella e veloce, che è prevista dagli articoli 31 e 33 del Decreto Ronchi e di cui si avvale la maggioranza delle imprese che recuperano rifiuti. Come si è detto, la Corte di Giustizia ha affermato che il DM 5 febbraio 1998 non è conforme alla normativa comunitaria in quanto non fissa un limite massimo alle quantità annuali che ogni impianto può recuperare in regime agevolato, superato il quale si rende obbligatoria l'autorizzazione regionale.

Ne consegue che il Governo italiano ha due possibilità: sopprimere il DM 5 febbraio 1998 (tutte le imprese attualmente in regime semplificato dovrebbero in tal caso chiedere l'autorizzazione regionale) oppure modificarlo per renderlo conforme alla sentenza della Corte, cioè provvedendo all'indicazione delle quantità massime. Il Ministero dell'ambiente procederà quindi nei tempi più rapidi alla sostituzione del DM 5 febbraio 1998 con un nuovo decreto che indichi le quantità massime recuperabili e corregga alcuni errori materiali contenuti nel DM, tra i quali quello, ben noto, relativo al test di cessione. Con l'emanazione del nuovo DM, solo gli impianti che recupereranno annualmente una quantità di rifiuti non superiore a quella che sarà indicata come quantità massima potranno continuare ad avvalersi delle procedure semplificate. Per gli altri, si renderà necessaria l'autorizzazione regionale. Dovendo determinare le quantità massime, Il Ministero ha incaricato APAT di acquisire elementi conoscitivi utili, con riferimento alle imprese che recuperano le maggiori quantità di rifiuti. In considerazione di quanto sopra, nonché dell'urgenza e della delicatezza della questione, il Ministero ha deciso di fare un'azione di trasparenza, coinvolgendo direttamente le imprese. A questo fine, l'APAT ha aperto un apposito sito, www.recupero.sinanet.apat.it, dove le imprese potranno comunicare i propri dati per via telematica (non è prevista la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione), con garanzia di riservatezza. Dati provinciali e MUD saranno utilizzati con fini di controllo.

PORTE ANTINCENDIO

Il decreto del Ministro dell'Interno 3 Novembre 2004 fornisce i principi da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo o di emergenza nelle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, dove per "vie di esodo" si intende "il percorso senza ostacoli al deflusso che consente alla persona che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro". In effetti il nuovo testo completa le disposizioni già in vigore, inserendo, però, la necessità di osservare precise regole costruttive e sulle modalità di impiego dei dispositivi meccanici di apertura da installare sulle porte presenti sulle vie di fuga. Nel dettaglio:

la certificazione dei sistemi di apertura UNI EN 179 è richiesta quando:

- l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
- l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26; Devono invece essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 se:
 - l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
 - l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
 - i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

PROROGA PRIVACY ED ALTRE PROROGHE

Pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 266/2004 che ha posticipato lo scadere dei termini previsti da diverse disposizioni legislative. Tra le varie proroghe, il nuovo testo ha differito le scadenze delle attività sottoposte a CPI che hanno avuto il nulla osta provvisorio ma non ancora il CPI, l'adeguamento alle prescrizioni antincendio delle strutture ricettive esistenti con più di 25 posti letto, la scadenza dei termini per la predisposizione del Documento programmatico sulla sicurezza e per l'adozione delle misure minime di sicurezza da adottare per garantire la protezione nel trattamento dei dati personali. Il testo del decreto prevede anche il rinvio dei termini per l'adeguamento degli edifici scolastici, nonché il rinvio dell'entrata in vigore del divieto di fumo nei locali chiusi.

Per quanto riguarda in particolare il trattamento dei dati personali la scadenza del 31.12.2003 per la redazione del DPSS e per l'adozione delle misure minime in materia di protezione dei dati è prorogata al **30.06.2005**. Slitta inoltre il termine per l'adeguamento per il titolare del trattamento che dispone di strumenti elettronici, che per obiettive ragioni tecniche non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime previste dall'allegato B). Per tali situazioni il termine per l'adeguamento passa dal 31 marzo 2005 al **30 settembre 2005**.

Per ulteriori informazioni e richieste potete contattarci al 0522-851024